

Inviata alla Giunta Regionale in data 19 GIU. 2012

Esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale con Delibera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



**Azienda per il Diritto agli Studi Universitari  
CHIETI**

**SEDUTA del 18 giugno 2012**

**Delibera n. 12**

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di giugno

alle ore 9,30 nella sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, convocato nei modi e nei termini di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la Presidenza del Geom. Costantino Zuccarini e con l'intervento dei componenti:

	P	A		P	A
1) Dott. Vincenzo D'INCECCO (Componente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5) Prof. Pasquale BATTISTA (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Dott. Marcello SALERNO (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6) Prof. Franco DI GIACOMO (Vice presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Dott.ssa Antonella MASSIMINI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7) Sig. Emilio LONGHI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Dott. Gianluca MIGLIOZZI (Componente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8) Sig. Matteo CORRADETTI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario e con parere consultivo il Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, Avv. Teresa Mazzarulli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione ed atta a deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

**Approvazione regolamento sulle autocertificazioni ai sensi della Legge 183 del 12 novembre 2011.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 122 del 9 novembre 2011 che stabilisce la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti;

PREMESSO che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000) e che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati;

CONSIDERATO che ai sensi della succitata normativa, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

ATTESO, pertanto, che a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74 comma 2 lettera a) del D.P.R. 445/2000;

DATO ATTO che le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura; "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" tanto più che ogni diverso comportamento integra violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO che la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione al fine della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

PRESO ATTO, altresì, che in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente, le suddette informazioni sono acquisite senza oneri;

ATTESO che le Amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti nonché a rendere note attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

ATTESO, altresì, che il predetto ufficio è tenuto effettuare gli idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive ed a curare la predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice dell'Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2000;

VISTO l'allegato documento contenente le linee guida ed indicazioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive previste dalla L. 183/2011;

RITENUTO di approvare il predetto allegato documento con la precisazione che lo stesso ha natura transitoria e temporanea, destinato ad essere integrato e/o modificato in ragione delle esigenze e/o criticità riscontrabili in sede di applicazione e di confronto nell'ambito dell'Associazione degli Enti DSU in Italia (ANDISU);

RITENUTO di dover dare massima diffusione interna alla presente delibera ed al documento ivi allegato affinché il personale dipendente dell'ADSU si attenga scrupolosamente alle indicazioni in esso riportate;

**RITENUTO**, altresì, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ed al documento ivi allegato sul sito web per garantirne la piena conoscibilità a privati ed altre amministrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa da parte del Responsabile dell'Ufficio AA.GG. e Personale, Dott. Mario Vaccarili con firma apposta sul presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore dell'Azienda, Avv. Teresa Mazzarulli circa la legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 91/94 come da firma apposta nel presente provvedimento;


## **DELIBERA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, di:

- prendere atto delle disposizioni di cui all'art.15 della L. 183 del 22 novembre 2011 riportate in premessa;
- approvare l'allegato documento contenente le linee guida ed indicazioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive previste dalla L. 183/2011;
- precisare che il predetto documento stesso ha natura transitoria e temporanea, destinato ad essere integrato e/o modificato in ragione delle esigenze e/o criticità riscontrabili in sede di applicazione e di confronto nell'ambito dell'Associazione degli Enti DSU in Italia (ANDISU);
- dare massima diffusione interna alla presente delibera ed al documento ivi allegato affinché il personale dipendente dell'ADSU si attenga scrupolosamente alle indicazioni in esso riportate;
- provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ed al documento ivi allegato sul sito web per garantirne la piena conoscibilità a privati ed altre amministrazioni;
- sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale 6.12.1994, n. 91;
- dare atto che il testo regolamentare in esame, entrerà in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa  
del presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO




Si attesta la regolarità contabile  
della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
(Patrizia Giannini)

\_\_\_\_\_


La presente deliberazione è adottata e firmata nei termini di legge.

IL SEGRETARIO  
(Avv. Teresa Mazzarulli)





IL PRESIDENTE  
(Geom. Zuccarini Costantino)



Per copia conforme ad uso amministrativo.

Chieti, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO  
(Avv. Teresa Mazzarulli)

\_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 e seguenti della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti in data **19 GIU. 2012** e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, **18 GIU. 2012**



IL SEGRETARIO  
(Avv. Teresa Mazzarulli)

\_\_\_\_\_

L'Ufficio proponente

\_\_\_\_\_

LINEE GUIDA ED INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 15  
DELLA L.12 NOVEMBRE 2011 N. 183

Premessa

Le presenti linee guida vengono emanate in sede di prima applicazione delle previsioni di cui alla L. 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

CAPO I  
Principi Generali

ART.1

Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della P.A. e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, l'ADSU di Chieti non accetterà né richiederà più i documenti di cui al comma precedente, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazioni dei doveri d'Ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, c. 2, lett. A), del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000.

ART.2

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le eventuali certificazioni prodotte per l'assenza della predetta dicitura sono nulle e il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'Ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. C-bis del c. 2 dell'art. 74, del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000, introdotta dal citato articolo 15 della L. n° 183/2011.

ART. 3

L'ADSU si impegna ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

ART. 4

Alle richieste di controllo da parte di altri Enti si darà riscontro entro trenta giorni con l'avvertenza che la mancata risposta nei termini previsti costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione al fine della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

ART. 5

E' individuato l' ufficio responsabile previsto dalla normativa per l'adempimento delle attività di seguito elencate:

- a) gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
- b) rendere note attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, le misure organizzative individuate negli articoli di cui al capo II ed adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- c) effettuare gli idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive;

Documento composto da n. 4 pagine

ALLEGATO come da parte integrante alla  
deliberazione n. 12 del 18 GIU 2012

d) predisposizioni delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice dell'Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

All'Ufficio sono preposti i responsabili delle singole Aree/Uffici in cui si articola l'ADSU di Chieti.

## CAPO II

### Misure Organizzative

#### ART. 6

L'Azienda DSU di Chieti, definisce la casella di posta elettronica certificata dell'Ente - adsu.protocollo@postacert.it - quale strumento prioritario per la ricezione delle richieste di certificazioni e/o di verifica delle autodichiarazioni pur con la precisazione che tutte le richieste che perverranno in forma cartacea, via fax o via mail sulle varie caselle di posta non certificate saranno comunque prese in considerazione.

#### ART. 7

In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente, le suddette informazioni sono acquisite senza oneri

#### ART. 8

Ogni responsabile di Area/Ufficio dell'ADSU è tenuto ad effettuare, ciascuno nelle materie di propria competenza:

- a) "controlli a campione", mediante sorteggio, di almeno il 20% delle autocertificazioni prodotte dagli utenti;
- b) "controlli puntuali" per ciascuna autocertificazione qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei fatti, stati e qualità come riportati nella dichiarazione presentata;

#### ART. 9

L'effettuazione di uno dei due tipi di controllo non esclude l'altro (puntuale e/o a campione). I controlli devono essere espletati secondo i principi della tempestività e della trasparenza. Il controllo dovrà riguardare il contenuto delle dichiarazioni, siano esse positive o negative, rese con le autocertificazioni che siano strettamente necessarie per perseguire il fine per le quali vengono richieste.

#### ART. 10

I riscontri andranno effettuati mediante verifiche con atti già in possesso dell'Azienda DSU e/o tramite richieste da inoltrare, anche via fax o via mail, ad altre PP.AA. in possesso dei dati dei quali si chiede l'accertamento.

#### ART. 11

Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il Responsabile dovrà invitare l'interessato a rettificare, completare o correggere l'autocertificazione presentata.

Il Responsabile che ha accertato false dichiarazioni rese con autocertificazioni o attestazioni ha il dovere di informare la Direzione unitamente alla quale provvederà ad inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della "notizia criminis" e del soggetto presunto autore dell'illecito penale e di provvedere all'attività istruttoria finalizzata alla sospensione e/o alla revoca del provvedimento, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché per l'eventuale recupero delle somme erogate.

## ART. 12

Le richieste di certificati e/o di verifica delle autodichiarazioni provenienti da Pubbliche Amministrazioni saranno attestate dal Direttore dell'Azienda a firma congiunta del Responsabile dell'Area/Ufficio competente.

## CAPO III

### Disposizioni Finali

## ART. 13

Si conferma, in attesa di una generale revisione della materia, la disciplina prevista dagli artt. 1), 2) e 3) dal regolamento per l'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni rese al fine dell'ottenimento dei benefici concessi dall'ADSU di Chieti adottato con delibera n. 39 del 18 settembre 2006 ed approvata con DGR Abruzzo n. 1328 del 27-11.2006, di seguito riportati:

### **ART. 1 - PRINCIPI.**

L'Azienda, al fine di accelerare le procedure per la concessione di benefici, e in esecuzione di quanto previsto dalla legge, eroga i propri servizi sulla base delle autocertificazioni, rese dagli interessati, riservandosi di procedere successivamente al controllo della veridicità delle stesse. Il controllo è ispirato al principio dell'imparzialità amministrativa.

### **ART. 2 - MODALITA'.**

I controlli saranno effettuati secondo i seguenti criteri:

- a. Per i beneficiari di borsa di studio e per gli idonei non beneficiari per insufficienza di fondi iscritti all'Università G. D'Annunzio, Leonardo da Vinci e al Conservatorio di Pescara, il controllo sulla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata in sede di autocertificazione verrà attuato per estrazione, e in modo da garantire almeno la percentuale del 20% richiesta dalla legge, con le modalità previste dall'art. 46 del citato D.P.R. 444/2000.
- b. il controllo verrà esteso anche per gli anni futuri a tutti i beneficiari e gli idonei a condizione che permanga la disponibilità del Corpo della Guardia di Finanza, con la quale questa azienda sta effettuando gli accertamenti relativi agli anni 2002/2003 e 2003/2004
- c. Gli stessi criteri saranno applicati per gli studenti appartenenti alla prima fascia mensa.
- d. Per interventi diversi da quelli indicati nel precedente punto a. b. e c. il controllo sarà effettuato su tutti i beneficiari.

Il controllo dei redditi dichiarati sarà effettuato mediante inoltro o messa a disposizione della documentazione prodotta ai funzionari della Guardia di Finanza o mediante consultazione diretta delle banche dati degli uffici finanziari.

Il controllo comunque, verrà effettuato su tutti coloro che avranno indicato il valore del reddito pari a zero.

Per i richiedenti il beneficio della borsa di studio iscritti all'Università, al Conservatorio, e all'Università Telematica il controllo sugli esami e sulla data d'iscrizione sarà effettuato su tutti gli studenti risultanti borsisti ed idonei alla borsa esclusi per insufficienza fondi, di concerto con l'Università ed il Conservatorio di Pescara

Il controllo sugli esami dichiarati sarà inoltre attivato per tutti gli studenti beneficiari di tesserino mensa di prima fascia nonché per coloro che beneficiano di interventi erogati dall'Azienda diversi dalla borsa di studio e dei tesserino mensa.

Per i beneficiari di borsa di studio e per gli idonei non beneficiari per insufficienza fondi, iscritti all'Università ed al Conservatorio il controllo sulle autocertificazioni di alloggio in Chieti e Pescara

sarà effettuato su tutti coloro che non hanno prodotto la copia del contratto di locazione debitamente registrato, mediante comunicazione dell'autodichiarazione al competente Ufficio Unico delle Entrate.

### **ART. 3 - PROVVEDIMENTI FINALI**

Una volta acquisite le informazioni da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, di altre strutture interpellate, o derivanti da consultazioni dirette su banche dati di altre amministrazioni, si procederà alla verifica della permanenza, nello studente soggetto a controllo, del possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici.

Ove risulti che nonostante la presentazione di una dichiarazione non propriamente conforme alla realtà, lo studente mantenga invariato il proprio beneficio, la relativa pratica sarà archiviata.

Ove, a seguito della verifica effettuata dall'Azienda risulti che lo studente, pur mantenendo la posizione di beneficiario delle provvidenze, avrebbe avuto diritto ad un beneficio di importo ridotto, egli sarà tenuto alla restituzione della somma ricevuta in eccedenza, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, in aderenza a quanto previsto dall'art. 23 della legge 390/91.

Ove invece dalla verifica risulti che lo studente non avrebbe avuto diritto alla qualifica di idoneo (per le borse di studio) o di beneficiario delle provvidenze, sarà tenuto alla restituzione della somma ricevuta e dell'equivalente in denaro dei benefici ricevuti, ivi compreso l'importo versato per la tassa regionale finalizzata al conferimento di borse di studio. Nei confronti di coloro che si trovino in tale ultima situazione si procederà all'esclusione da ogni ulteriore beneficio per tutta la durata del corso di studi ed alla segnalazione agli organi competenti ai sensi delle disposizioni previste dal citato articolo 23.

Nel caso di studente risultato idoneo al beneficio ma non beneficiario per insufficienza fondi, è prevista la restituzione della tassa regionale versata al momento dell'iscrizione e dell'equivalente in denaro dei servizi goduti, in relazione alla fascia di appartenenza.

In particolare gli studenti che abbiano indebitamente usufruito del tesserino mensa di prima fascia saranno tenuti alla restituzione della differenza del costo tra la seconda fascia e la prima fascia - mensa in relazione ai pasti consumati. L'Azienda procederà al recupero delle somme calcolando due pasti giornalieri o un pasto, a seconda dello status-studente, dal giorno del rilascio del tesserino mensa a quello della notifica dell'accertamento salvo che lo studente, esibendo il tesserino mensa rilasciato dall'Azienda, non dimostri di aver usufruito di un numero inferiore di pasti, in tal caso il calcolo delle somme da restituire da parte dello studente sarà effettuato sulla base dei pasti risultanti dal tesserino stesso.

Analoga procedura verrà attivata anche nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del punto III del precedente art. 3, non venga confermato dall'Amministrazione competente né dallo stesso interessato con qualsiasi mezzo, il possesso del requisito della permanenza minima prevista per qualificare uno studente fuori sede. In tale caso, lo studente stesso sarà tenuto alla restituzione dei benefici ricevuti, ivi compresi sia l'importo versato per la tassa regionale finalizzata al conferimento di borse di studio sia l'importo dei servizi goduti, fermo restando che si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Agli studenti tenuti alla restituzione, che comprovino di trovarsi in una situazione di estremo disagio economico ( con i criteri stabiliti per la concessione di sussidi straordinari) può consentirsi, previa richiesta, di rimborsare le somme dovute in un numero massimo di 12 rate.

### **Art. 14**

Le presenti linee guida ed indicazioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.12 novembre 2011 n. 183 hanno natura transitoria e temporanea, destinate ad essere integrate e/o modificate in ragione delle esigenze e/o criticità riscontrabili in sede di applicazione e di confronto nell'ambito dell'Associazione degli Enti DSU in Italia (ANDISU).